



Direzione Coesione Sociale
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Nadia.corderot@regione.piemonte.it

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria
Gianfranco.Corgiat@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione

Ai Direttori di Agenzie formative

accreditate in Piemonte

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici che rilasciano
qualifiche regionali in offerta sussidiaria

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nei percorsi di formazione professionale che prevedono un periodo di stage in azienda

Tra le molteplici attività formative facenti capo al sistema della formazione professionale regionale, sono previsti sia percorsi formativi rivolti ai giovani che assolvono l'obbligo scolastico e acquisiscono una qualifica professionale, sia percorsi rivolti agli adulti che si qualificano o specializzano ulteriormente attraverso i corsi del sistema della formazione professionale.

In un gran numero di tipologie di corsi di media o lunga durata, siano essi finanziati pubblicamente o semplicemente riconosciuti dalla Regione Piemonte, è previsto un periodo di stage o di alternanza in azienda, in coerenza con il percorso formativo.

Lo stage e/o l'alternanza sono finalizzati al consolidamento e arricchimento delle competenze acquisite nel corso di formazione e, spesso, rappresentano un momento utile alla conoscenza reciproca fra l'azienda ospitante e l'allievo al fine di un'eventuale futura collaborazione.

In tale quadro, si ritiene opportuno fornire le presenti indicazioni in merito all'adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto per i lavoratori e per i soggetti ad essi equiparati dall'art. 37 del D.lgs. 81/08.

Ciò è necessario, da un lato, per chiarire i compiti e le responsabilità degli Istituti scolastici, delle Agenzie Formative e dei datori di lavoro ospitanti, dall'altro, per garantire agli allievi la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dalla normativa e in coerenza con il percorso formativo.

L'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 81/08, del 21.12.2011 (ASR 221/2011) ha disciplinato durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento delle attività formative rivolte ai lavoratori.

Tale disciplina si applica anche agli allievi dei corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione e agli allievi dei corsi di formazione professionale che prevedono dei periodi di stage o di alternanza (art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 81/08).

La norma ha, tra l'altro, classificato i settori lavorativi ATECO in tre gruppi in base al livello di rischio (basso, medio e alto) e definito i rispettivi bisogni formativi. In particolare, mentre la formazione generale deve avere una durata di 4 ore, la formazione specifica deve avere una durata di 4 ore, 8 ore o 12 ore a seconda del livello di rischio, rispettivamente basso, medio o alto.

La **formazione generale** e la **formazione specifica** devono essere erogate agli allievi prima dell'avvio dell'attività di stage o di alternanza, ad es. anche nei primi giorni di inserimento.

Per poter erogare tale formazione non è necessario richiedere un'autorizzazione regionale, mentre è necessario darne comunicazione all'organismo paritetico.

I corsi devono essere tenuti da docenti qualificati secondo i criteri approvati con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013.

Si possono fare almeno tre ipotesi per l'individuazione di personale interno qualificato in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle agenzie formative, possono infatti essere considerati formatori qualificati in materia SSL:

- i docenti con almeno sei mesi di esperienza nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP, unitamente ad almeno 40 ore di esperienza come docente negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia o abilitazione all'insegnamento (6° criterio DI 6/03/2013);
- i docenti in possesso di Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, unitamente ad almeno 40 ore di esperienza come docente negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia o abilitazione all'insegnamento (2° criterio DI 6/03/2013);
- i docenti in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza del lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del D.lgs. 81/08), unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza e abilitazione

all'insegnamento (4° criterio DI 6/03/2013).

Per il rilascio degli attestati si possono utilizzare i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/1987-la-formazione-dei-lavoratori-dirigenti-e-preposti-ex-art-37-dlgs-8108>

Si precisa che il campo "Settore Ateco 2007" deve essere completato con l'inserimento del codice Ateco come riportato nella colonna di destra dell'allegato 2 dell'ASR 221/2011. Si rammenta l'importanza di consegnare all'allievo copia degli attestati, ai fini di una eventuale futura necessità di riconoscimento dei crediti formativi.

Ai fini dell'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro è possibile distinguere due situazioni:

1. allievi non esposti a rischi durante la consueta attività didattica. L'Agenzia Formativa/Scuola, in collaborazione con il soggetto ospitante, deve garantire, prima dell'avvio dell'attività di stage o di alternanza, sia la formazione generale sia la formazione specifica, quest'ultima correlata al comparto di riferimento dell'azienda ospitante.
2. allievi "equiparati" a lavoratori durante la consueta attività didattica. L'Agenzia Formativa/Scuola deve provvedere alla formazione generale e alla formazione specifica possibilmente correlata al comparto di riferimento del soggetto ospitante o in coerenza con il profilo formativo di riferimento.

Nella seguente tabella esemplificativa, ma non esaustiva, sono esplicitati i casi possibili.

<i>Casi</i>	<i>Provvedimenti da assumere</i>
a) Allievi formati per lo stesso comparto produttivo del Soggetto Ospitante (basso, medio, alto)	<p style="text-align: center;">Soggetto ospitante:</p> <p>verifica se la coerenza dei contenuti del corso è conforme ai rischi del proprio comparto produttivo; <u>Se è coerente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • eroga solo la formazione integrativa sui rischi aziendali <p style="text-align: center;"><u>Se non è coerente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • deve erogare la formazione specifica di comparto
b) Allievi formati per un comparto produttivo diverso rispetto al Soggetto Ospitante (basso, medio, alto)	<p style="text-align: center;">Istituzione Scolastica/Agenzia Formativa – Soggetto Ospitante:</p> <p>devono provvedere, possibilmente in collaborazione tra di loro, all'adeguamento della formazione prima di adibire l'allievo all'attività prevista</p>

La presente nota costituisce la versione aggiornata della precedente circolare del 2014-prot 13591 che, pertanto, si intende superata anche alla luce della nuova normativa.

Al fine di fornire un orientamento operativo, nell'allegato 1, sono indicati alcuni possibili ambiti lavorativi nei quali possono essere ospitati gli allievi.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Nadia Cordero
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n.82 /2005

Il Dirigente del Settore
Dott. Gianfranco Corgiat
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n.82 /2005

all. 1: Tabella Codici Ateco

NC/GCL/ab/ap

Referenti: **Antonella Bertarello** e-mail antonella.bertarello@regione.piemonte.it

Alessandro Palese e-mail alessandro.palese@regione.piemonte.it